



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ACCADEMICI (ART. 3 COMMA 2 LETTERA B DELLO STATUTO DI ATENEIO)

Settore Rapporti con gli Organi Accademici

AAGG – Area Affari Generali, Appalti e Sanità

Ambito di applicazione

Il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi Accademici ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera b) dello Statuto di Ateneo (emanato con D. R. n. 1035/2012 del 5.9.2012 e modificato con D.R. 953/2020 del 29.7.2020) prevede la pubblicazione sulla rete intranet delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, dalla Consulta dei Sostenitori, dal Consiglio degli Studenti e dal Consiglio di coordinamento dei Campus.

Il regolamento non si applica agli atti e provvedimenti emanati dagli Organi monocratici dell'Ateneo.



Oggetto della pubblicazione

Sono disponibili per la consultazione i seguenti documenti:

- a) le relazioni istruttorie predisposte dagli Uffici dell'Amministrazione generale, secondo le rispettive competenze;
- b) le deliberazioni comprensive dell'espressione del voto nominativo, ove reso in forma palese;
- c) gli allegati parte integrante della deliberazione

I documenti pubblicati sono resi disponibili nella sezione «Delibere» della Home page del Portale Intranet, in un formato di tipo aperto, al fine di consentire la piena accessibilità alle informazioni; le singole deliberazioni sono ricomprese nel documento relativo alla riunione di riferimento. La sezione rende disponibile un riepilogo generale dei documenti in essa presenti ed è inoltre suddivisa avendo quale riferimento i diversi Organi Accademici.

L'accesso è consentito a tutti i titolari di credenziali istituzionali abilitati:

docenti e ricercatori; Professori Emeriti; Professori e Ricercatori Alma Mater; docenti a contratto; personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato; collaboratori linguistici e lettori; dottorandi; assegnisti; tutti i componenti di Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio degli Studenti, Consulta del personale tecnico amministrativo, Consulta dei sostenitori, Garante degli studenti; Nucleo di Valutazione d'Ateneo; Collegio dei Revisori dei Conti.



Esclusioni e differimenti 1 \ 2

Sono esclusi dalla pubblicazione:

- a) i dibattiti;
- b) le parti di verbale che non determinano l'assunzione di una deliberazione dell'Organo;
- c) **su indicazione dell'unità organizzativa competente**, le deliberazioni per le quali norme di legge o di regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- d) **su indicazione dell'unità organizzativa competente**, le deliberazioni assoggettate a pubblicità in base ad una normativa di settore;
- e) le delibere contenenti dati sensibili e giudiziari;
- f) le delibere contenenti dati attinenti al rapporto di lavoro di singoli dipendenti dell'Ateneo;
- g) le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte ai sensi dell'art. 10 (Competenza disciplinare) della Legge 240/2010.



Esclusioni e differimenti 2/2

Contestualmente all'adozione di specifiche delibere, l'Organo, su proposta motivata del Presidente, può disporre:

- l'esclusione;
- il differimento temporaneo della decorrenza del termine della pubblicazione;
- la rappresentazione in forma sintetica;

della documentazione la cui diffusione possa recare pregiudizio agli interessi perseguiti dall'Ateneo.



Tempi di pubblicazione

La pubblicazione degli atti avviene entro 20 giorni dalla registrazione nel repertorio del verbale dell'Organo.

Si ricorda che il verbale costituisce l'unico documento avente valore di formale atto pubblico, rispetto al quale è garantita la possibilità di richiesta di estratti, rilasciati a cura degli uffici istruenti.

La **disponibilità per la consultazione** della documentazione è garantita **per tre anni** decorrenti dalla data della pubblicazione, dopo tale periodo i *file* sono cancellati in modalità automatica (diritto all'oblio)

È possibile per l'Organo disporre **tempi di cancellazione diversi**, su segnalazione degli Uffici proponenti, nel caso in cui specifiche discipline di settore lo prevedano.



Tutela della riservatezza 1/4

La pubblicazione delle delibere, che è da ricondursi ad un più ampio principio di trasparenza, va contemperata con la necessità di assicurare la protezione dei dati personali, garantendo il mantenimento di un adeguato equilibrio.

La pubblicità realizzata ai sensi del Regolamento in esame si configura come **operazione di diffusione**, in quanto trattasi di dare conoscenza di dati personali a più soggetti indeterminati.

Per tale ragione vi è l'esigenza, **già nel corso della definizione, a cura dell'Unità Organizzativa competente, delle relazioni istruttorie, delle proposte di deliberazione e della documentazione allegata, di adottare ogni cautela, nel rispetto dei principi di necessità, esattezza, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità della pubblicazione.**



Tutela della riservatezza 2/4

Per assicurare la **tutela della riservatezza**, nel rispetto delle indicazioni procedurali e normative sul tema, i **limiti generali** cui fare riferimento sono i seguenti:

è consentita la diffusione dei soli **dati personali** la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. I dati personali che esulano da queste finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione, in caso contrario tali informazioni vanno oscurate;

i **dati sensibili e giudiziari** sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente;

è sempre vietata la diffusione di **informazioni idonee a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale**.

(Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali, 15 maggio 2014).



Tutela della riservatezza 3\4

Qualora fosse necessario l'oscuramento di informazioni, va ricordato che, per rendere effettivamente anonimi i dati pubblicati on line occorre oscurare sia il nominativo sia le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire la sua identificazione anche a posteriori, preferendosi fare riferimento, in luogo dell'uso delle iniziale del nome, ad altri documenti e agli atti nelle disponibilità dell'amministrazione in cui il soggetto è identificato.



Tutela della riservatezza 4/4

Ai fini dei connessi adempimenti, la responsabilità in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza è attribuita alla unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera.

Dette responsabilità sono individuate, conformemente alla responsabilità del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni di cui al *Testo Unico sulla Privacy e sull'utilizzo dei sistemi informatici (Decreto Rettorale N. 271/2009)*.

Qualora due o più strutture operino congiuntamente nella predisposizione delle proposte di deliberazione e dei relativi allegati, ciascuna struttura è responsabile della specifica operazione di trattamento di dati svolta, coerentemente alle attività istituzionali che le sono state attribuite.



Esclusione dalla pubblicazione e rappresentazione in forma sintetica

Su proposta del Presidente, l'Organo ha la facoltà di disporre l'esclusione dalla pubblicazione o la rappresentazione in forma sintetica delle deliberazioni, della relazione istruttoria e\o di uno o più allegati.

Tale facoltà è volta a salvaguardare profili di riservatezza in ordine a temi di interesse strategico, la cui diffusione possa recare pregiudizio agli interessi perseguiti dall'Ateneo.

Questa facoltà tuttavia non ha effetti sugli adempimenti da porre in essere in ragione degli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa, ma è piuttosto da coordinarsi con essi. Pertanto è da ricordare che qualora sia necessaria la pubblicazione, su un diverso canale, delle delibere degli Organi di Ateneo su temi specifici, disporre l'esclusione dalla pubblicazione o la rappresentazione in forma sintetica delle stesse ha effetti solo ai fini della pubblicazione delle deliberazioni ai sensi del Regolamento in esame.



ACCESSO AGLI ATTI E ULTERIORI FORME DI PUBBLICAZIONE

Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni delle fonti normative interne all'Ateneo **in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi**.

Rimangono ferme **le forme di pubblicazione** aventi effetto di pubblicità legale e le ulteriori pubblicazioni di dati e atti previste da specifiche norme di legge o regolamentari a cura delle unità organizzative competenti, ivi incluse quelle effettuate sul **Portale di Ateneo**.





ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Paolo Pezulla

AAGG – Settore Rapporti con gli Organi Accademici

paolo.pezulla@unibo.it

www.unibo.it